

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



ID SINTEL	111459725
Data	07/06/2019
Classificazione	VI.05

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA

PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO (ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)

Lavori di

“OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IDRAULICO DEL TORRENTE VALLAZZA, A RIPARO DEI SOTTOSTANTI ALBERGHI, CASE DI RESIDENTI E DELLA SS42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA”

CUP H14J19000070002–CIG 7881299DAB

(Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del d.lgs. 50/2016)

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL
indetta dal Comune di Ponte di Legno.

Procedura: aperta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. d) del d.lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016

Il presente bando di gara è redatto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. “Codice dei contratti pubblici”, di seguito anche d.lgs. 50/2016), delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 7, del d.lgs. 50/2016 (Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016), nonché del Regolamento Provinciale dei Contratti e tenendo in considerazione altre disposizioni, Linee Guida ANAC e Comunicati del Presidente ANAC rilevanti in materia.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016. L'avviso sui

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Sede di Ponte di Legno
Via Salimmo n° 4 – 25056 PONTE DI LEGNO (BS)
C.F.: 00649470176 – P.IVA: 00574390985
TEL: 0364.929800 – FAX: 0364.91173
E-MAIL: serv.lpp@comune.ponte-di-legno.bs.it
nome.cognome@comune.ponte-di-legno.bs.it

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Il Comune di Ponte di Legno di seguito denominata "Stazione appaltante", utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

INDICE

Sezione 1. Caratteristiche della procedura

Sezione 2. Documentazione di gara

2.1 Invito alla presentazione della migliore offerta

Sezione 3. Informazioni generali

3.1 Descrizione dell'appalto

3.1.1 Oggetto dell'appalto

3.1.2 Suddivisione dell'appalto in lotti (se previsto)

3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione

3.1.4 Varianti in sede di offerta

3.1.5 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

3.1.6 Valore dell'appalto

3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto

3.2 Subappalto e contratti similari

3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti

3.2.2 Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per le comunicazioni relative ai sub-contratti che non sono subappalti

3.2.3 Particolari condizioni relative al subappalto e ai sub-contratti

3.3 Soggetti ammessi a partecipare

3.4 Requisiti di partecipazione

3.5 Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)

3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara

3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016

3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016

3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016

3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016

3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale

3.6 Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale

3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara

3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale

3.7 Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Requisiti di qualificazione

3.8 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al

concordato preventivo con continuità aziendale

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Sede di Ponte di Legno
Via Salimmo n° 4 – 25056 PONTE DI LEGNO (BS)
C.F.: 00649470176 – P.IVA: 00574390985
TEL: 0364.929800 – FAX: 0364.91173
E-MAIL: serv.lppp@comune.ponte-di-legno.bs.it
nome.cognome@comune.ponte-di-legno.bs.it

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

3.9 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione

all'esercizio provvisorio

3.10 Avalimento

3.11 Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità

plurisoggettiva

3.12 Obbligo di sopralluogo

3.13 Richiesta di informazioni e chiarimenti

Sezione 4. Modalità di presentazione dell'offerta

4.1 Documentazione amministrativa - step 1

4.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A)

4.1.2 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati. (Modello B)

4.1.3 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma 3. (Modello C)

4.1.4 PassOE

4.1.5 Garanzia provvisoria

4.1.6 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

4.1.7 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno

4.1.8 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

4.1.9 Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (ex AVCP)

4.1.10 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto

4.1.11 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata

4.1.12 Avalimento

4.1.13 Procura

4.1.14 Patto d'Integrità

4.1.15 Ulteriori eventuali dichiarazioni

4.1.16 Marca da bollo

4.1.17 Attestazione di avvenuto sopralluogo

4.2 Offerta tecnica - step 2

4.3 Offerta economica - step 3

4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso

4.3.2 Allegato all'offerta economica

4.4 Riepilogo dell'offerta prezzo - step 4

4.5 Invio offerta - step 5

Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione

5.1 Criterio di aggiudicazione

5.2 Ulteriori regole e vincoli

Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara

6.1 Offerte anormalmente basse

6.2 Soccorso istruttorio

6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio

Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

7.1 Aggiudicazione

7.1.1 Proposta di aggiudicazione

7.1.2 Aggiudicazione

7.1.3 Esecuzione in via d'urgenza dell'appalto

7.2 Stipulazione del contratto

7.3 Garanzie definitive

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Sede di Ponte di Legno
Via Salimmo n° 4 – 25056 PONTE DI LEGNO (BS)
C.F.: 00649470176 – P.IVA: 00574390985
TEL: 0364.929800 – FAX: 0364.91173
E-MAIL: serv.lpp@comune.ponte-di-legno.bs.it
nome.cognome@comune.ponte-di-legno.bs.it

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



Sezione 8. Trattamento dei dati personali

Sezione 9. Accesso agli atti

Sezione 10. Contenzioso

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Sede di Ponte di Legno
Via Salimmo n° 4 – 25056 PONTE DI LEGNO (BS)
C.F.: 00649470176 – P.IVA: 00574390985
TEL: 0364.929800 – FAX: 0364.91173
E-MAIL: serv.lpp@comune.ponte-di-legno.bs.it
nome.cognome@comune.ponte-di-legno.bs.it

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



Sezione 1. Caratteristiche della procedura

Stazione appaltante	Comune di Ponte di Legno Via Salimmo n° 4 – Ponte di Legno (BS) C.F. 00649470176 – P. IVA 00574390985
Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Ponte di Legno Via Salimmo n° 4 – Ponte di Legno (BS) C.F. 00649470176 – P. IVA 00574390985
Tipologia della procedura	Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni
CPV principale	45240000-1
Oggetto della procedura di gara	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IDRAULICO DEL TORRENTE VALLAZZA, A RIPARO DEI SOTTOSTANTI ALBERGHI, CASE DI RESIDENTI E DELLA SS42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA
Codice CIG	7881299DAB
Categoria prevalente e denominazione	Classificazione Generale opera: III classifica Cat. OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica – Classifica II
Categoria/e scorporabile/i e denominazione	Vedasi § 3
Validazione del progetto	/
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12:00 del 27 giugno 2019
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 18:00 del 26 giugno 2019
Seduta per apertura delle offerte	Ore 14:00 del 27 giugno 2019
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e art. 97 comma 8 del Codice
Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione)	€ 618.671,15 oltre IVA
Importo a base di gara	a) IMPORTO NEGOZIABILE: 601.671,15 oltre IVA b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 17.000,00 oltre IVA TOTALE (a + b) = € 618.671,15 oltre IVA
Durata del contratto/termine esecuzione lavori	180 (centottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Ponte di Legno (BS)
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50.	Faustinelli Denis – Responsabile del Servizio Tecnologico del Comune di Ponte di Legno

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



Responsabile del procedimento di gara (*)	Faustinelli Denis
Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)	<p>Centoottanta (180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte</p> <p><u>Considerato che l'intervento concerne la sistemazione dell'asta torrentizia denominata Vallazza posta a monte dei sottostanti alberghi, case di residenti e della SS42 del Tonale e della Mendola, relativamente ad aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico in atto, come risultante nello Studio Geologico allegato al progetto esecutivo, e dunque volte alla protezione della pubblica incolumità, sarà disposta l'esecuzione anticipate del contratto in via d'urgenza a termini del comma 13 art. 32 del d.lgs. 50/2016.</u></p> <p><u>Il mancato inizio materiale delle attività lavorative nei termini previsti dal verbale di consegna sotto riserva di legge (termine che non potrà comunque essere postergato oltre il 04.07.2019), darà titolo alla revoca dell'aggiudicazione.</u></p>

Sezione 2. Documentazione di gara

La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma Sintel www.arca.regione.lombardia.it nella sezione "Documenti amministrativi".

1. Bando di gara
2. Domanda di partecipazione (Modello A)
3. Modello B (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art.80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati)
4. Modello C (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati individuati nell'art. 80, comma 3)
5. Modello X – Schema analisi prezzi
6. Modello offerta economica
7. Modello DGUE

Gli elaborati tecnici sono disponibili al seguente link:

<https://www.dropbox.com/sh/bfpmk0iwiwr69zk/AADmHMmuc5Rb-9tUakm-wB1Aa?dl=0>

Si consiglia di copiare l'url nella banda degli indirizzi del browser

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara e la presente lettera d'invito prevale quest'ultima.

Capitolo 2.1 Invito alla presentazione della migliore offerta

Il responsabile della procedura di affidamento, vista la determinazione a contrarre n. 60, adottata in data 06.06.2019 dal Responsabile del Servizio Tecnologico Denis Faustinelli, indice la presente procedura aperta ai sensi dell'art. 60, ed art. 36, comma 2, lett. d), del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento delle OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IDRAULICO DEL TORRENTE VALLAZZA, A RIPARO DEI SOTTOSTANTI ALBERGHI, CASE DI RESIDENTI E DELLA SS42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA – da aggiudicare con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



Sezione 3. Informazioni generali

Capitolo 3.1 Descrizione dell'appalto

3.1.1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione delle OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IDRAULICO DEL TORRENTE VALLAZZA, A RIPARO DEI SOTTOSTANTI ALBERGHI, CASE DI RESIDENTI E DELLA SS42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA in Comune di Ponte di Legno (BS), come dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale d'appalto.

	Lavori soggetti a ribasso	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Totale
Importo esecuzione lavori a misura	€ 596.671,39	/	€ 596.671,39
Importo esecuzione lavori a corpo	€ 4.999,76		€ 4.999,76
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 17.000,00	€ 17.000,00
IMPORTO TOTALE D'APPALTO	€ 601.671,15	€ 17.000,00	€ 618.671,15

I costi della manodopera rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, comma 16, d.lgs. n.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni).

n.	Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo in euro al netto dell'IVA di legge	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
							Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (% oppure no) *
1	OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	OG8	II	SI	474.867,40	78,92	Prevalente	Nel limite del 50% dell'importo
2	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	OG13		SI	92.866,03	15,43	Scorporabile	100% - subappalto qualificante
3	LAVORI IN TERRA	OS 1		NO	25.802,52	4,29	Scorporabile	100% - subappalto qualificante
4	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	OS 18-A		SI	8.135,20	1,35	Scorporabile	100% - subappalto qualificante
totale					618.671,15	100		

* Si rammenta in particolare quanto segue:

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



- 1) ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del Codice, il subappalto è consentito fino ad un massimo del 50% dell'importo complessivo del contratto;
- 2) ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti delle categorie scorporabili oggetto di subappalto e non posseduti dal concorrente, devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
- 3) il subappalto delle lavorazioni di cui al D.M. Delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (cosiddette "SIOS") è consentito, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, nel limite massimo del 30% del proprio importo, fermo restando che detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31.05.2019.

L'intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30.12.2018, n. 145 – comunicato con nota del Commissario Delegato del 27.03.2019 prot. 2017.

L'appalto non è connesso a un progetto e/o a un programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.

3.1.2 Suddivisione dell'appalto in lotti (se prevista)

L'appalto è costituito da un unico lotto.

3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione

Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.

La preminenza, rispetto a qualsiasi altro interesse, alla realizzazione immediata delle opere oggettivate, stante la necessità di salvaguardia e tutela della pubblica incolumità poiché a valle dell'intervento da realizzare, sono presenti attività turistico-ricettive, attività legate alla pastorizia, molteplici edifici sparsi (prime e seconde case), nonché servizi pubblici fondamentali, quali, in primis, la strada statale 42 del Tonale e della Mendola, la Cabinovia Ponte di Legno – Tonale (che svolge la funzione di trasporto pubblico locale), due dorsali elettriche in alta tensione di rilevanza strategica ricomprese nel piano elettrico nazionale di collegamento tra le Regioni Lombardia e Trentino-Alto Adige, le linee telefoniche ed elettriche di media tensione a servizio dell'intero centro abitato del Passo Tonale (nei territori comunali di Ponte di Legno e Vermiglio) oltre alle reti tecnologiche di acquedotto e smaltimento dei reflui.

Considerato che:

- in data 14.03.2019 prot. 1732 il Comune di Ponte di Legno ha richiesto alla Regione Lombardia la possibilità di inserire le opere succitate quali prioritarie nella programmazione della spesa post emergenza;
- con nota del 27.03.2019 prot. 2018 il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30.12.2018, n. 145 – Allegato A), Piano degli interventi ammessi a finanziamento in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 27 al 30 ottobre 2018 relativamente all'intervento di cui all'oggetto;
- l'inserimento dell'opera, all'interno della programmazione degli interventi post emergenza, prevede l'applicazione del **OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 finalizzato al superamento urgente del contesto emergenziale creatosi**;

Tutto ciò premesso, **sarà disposta secondo quanto disposto dall'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 – art. 4 (Deroghe) comma 3, la consegna in via d'urgenza ai sensi del comma 8 dell'art 32 del Decreto Legislativo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"**.

La Ditta aggiudicataria, dovrà intraprendere immediatamente i lavori in appalto e comunque entro e non oltre il 04/07/2019 ed il mancato inizio entro il termine indicato costituirà motivo di revoca dell'aggiudicazione e di assegnazione al successivo in graduatoria.

3.1.4 Varianti in sede di offerta

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali) alle specifiche tecniche, ai processi e alle condizioni generali descritte nel Capitolato speciale d'appalto e dalla presente lettera d'invito. Le varianti non sono autorizzate.

3.1.5 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche nonché le varianti del contratto d'appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



3.1.6 Valore dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto è indicato al precedente punto 3.1.1 "oggetto dell'appalto".

3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto

Il luogo di esecuzione dell'appalto è il Comune di Ponte di Legno (Prov. Brescia) – frazione Passo Tonale, come indicato nel progetto esecutivo.

Capitolo 3.2 Subappalto e contratti similari

In relazione all'appalto di cui alla presente procedura:

() non è ammesso il subappalto. Per indicazioni sui sub-contratti che non sono subappalti vedasi i successivi paragrafi del presente Capitolo 3.2.

(X) è ammesso il subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, nonché nei termini previsti dai successivi paragrafi del presente Capitolo 3.2 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di **parte** delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare (art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016).

Il subappalto **non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo** del contratto. In caso di suddivisione in lotti, per contratto si intende il contratto stipulato per ogni lotto tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico aggiudicatario dello specifico lotto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, del d.lgs. n. 50/2016).

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c) del d.lgs. 50/2016.

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto-legge n. 629/1982, convertito con modifiche nella legge n. 726/1982.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per la loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di **attività specifiche a lavoratori autonomi**, per le quali occorre effettuare **comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice**;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 nonché nei comuni delle isole minori (v. art. 105, comma 3, d.lgs. 50/2016).

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



3.2.2 Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per le comunicazioni relative ai sub-contratti che non sono subappalti

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, con le modalità e alle condizioni previste dal precedente 3.2.1, che intende avvalersi del **subappalto**, può affidare in subappalto i lavori (con riferimento a ciascun lotto, qualora siano previsti più lotti) richiedendo specifica **autorizzazione** all'Amministrazione aggiudicatrice, in base a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, d.lgs. 50/2016.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette contestualmente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto legislativo. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (art. 105, comma 7, d.lgs. 50/2016).

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 (v. art. 105, comma 7).

L'affidatario deve **comunicare** alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti** che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3.2.3 Particolari condizioni relative al subappalto e ai sub-contratti

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (v. art. 105, comma 12, d.lgs. 50/2016).

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Capitolo 3.3 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI).

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento.

Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

La percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione è da specificare, invece, nell'offerta.

Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:

a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice;

b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016;

c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l'esercizio provvisorio e l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016,

deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).

Capitolo 3.4 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici **in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti**

(generali e speciali) minimi indicati nella sottostante tabella.

Requisiti di carattere generale	Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016; insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016)	Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura: nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



<p>Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali <i>(Requisiti di qualificazione per i lavori pubblici)</i> (artt. 83, comma 2, e 84 d.lgs. 50/2016)</p>	<p>- Possesso dell'attestato di qualificazione per lavori: Categoria OG8 Classifica II</p> <p>Classifica complessiva garantita: III</p>
---	---

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Capitolo 3.5 Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)

3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel della presente lettera d'invito, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nei Modelli B e C ovvero nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2013.

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara (anche con riferimento a ciascuno dei lotti, qualora previsti), la Stazione appaltante acquisisce l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto.

In relazione alla procedura di cui al precedente comma 2, verrà richiesto all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario (anche per ciascun lotto), specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia.

3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016

In relazione alla **certificazione di regolarità fiscale**, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. **Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.**

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, consistenti in **gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 (**gravi illeciti professionali**), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso d.lgs. 50/2016.

Al proposito si richiamano le **Linee guida n. 6/2016 dell'ANAC** (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



del 16 novembre 2016), che in merito alle suddette cause di esclusione forniscono le seguenti indicazioni:

A) *Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto* di appalto o di concessione.

La Stazione appaltante, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), valuta, ai fini dell'eventuale esclusione, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre Amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

- a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio;
- b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina.

Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:

- l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
- le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
- l'adozione di comportamenti scorretti;
- il ritardo nell'adempimento;
- l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
- l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;
- nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/2006);
- negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/2006).

Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

B) *Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara.*

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti, adottati nel corso della presente procedura di affidamento, idonei ad alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente. L'esclusione consegue soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte della Stazione appaltante, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto non configura un'ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio.

Rilevano, a titolo esemplificativo:

- quanto all'ipotesi legale del "tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante", gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della Stazione appaltante in ordine:

1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;

3. all'attribuzione dei punteggi;

- quanto all'ipotesi legale del "tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio" i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:
-

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



1.al nominativo degli altri concorrenti;

2.al contenuto delle offerte presentate;

•la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

•quanto alle ipotesi legali del "fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione " e dell'"omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione", rilevano i comportamenti che integrino i presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare nell'amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:

1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;

2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;

3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla Stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa;

•tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016

Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

C) Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente) la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente,

•i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;

•i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Ai fini della partecipazione alla gara la Stazione appaltante verifica l'assenza della causa ostativa in questione in capo all'operatore economico quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica, ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche, al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

La sussistenza delle cause di esclusione in questione deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



del Modello A, ovvero mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare nel Modello A ovvero nel DGUE tutte le notizie inserite nel Casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) il periodo di esclusione dalle gare non può superare i **tre anni** a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento. Il periodo rilevante è conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel del presente bando. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione e l'aggiudicazione.

L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) è disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. L'adozione di misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nel Modello A ovvero nel DGUE l'operatore deve indicare le specifiche misure adottate. Possono essere considerati idonei ad evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire il danno causato dall'illecito:

1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto non è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 (**situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale**), al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo Capitolo 6.2.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



La Stazione appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), **esclude** i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni**, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto legislativo;
- c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

La Stazione appaltante **esclude** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle **situazioni ostative** previste dalla legge.

Capitolo 3.6 Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale

3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).

In relazione all'appalto oggetto della gara, qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.

Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione all'Albo di cui sopra e, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.

3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo è verificato mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016. Qualora ne sia prevista la partecipazione, gli operatori economici con configurazione non imprenditoriale, per i quali i requisiti di idoneità professionale siano rilevabili solo dallo statuto, per consentire la verifica del possesso di tali requisiti sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici e copia dello Statuto nel medesimo sistema per permettere di acquisire i documenti che costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, nei termini di cui Capitolo 6.2.

Fatto salvo l'esperimento di quanto appena sopra previsto e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la Stazione appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l'operatore economico è **escluso** dalla procedura di gara.

Capitolo 3.7 Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Requisiti di qualificazione

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dell'**attestato di qualificazione per lavori:**

OG8 classifica II - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA, mentre per le categorie **OG13** e **OS18-A** dovranno possedere alternativamente o l'attestato di qualificazione ovvero documentare di aver svolto lavorazioni analoghe mediante certificati di esecuzione lavori a termini dell'art. 90 del DPR 207/2010 per un importo pari al valore delle lavorazioni appartenenti alle singole categorie.

Si ricorda che i CEL relativi alla categoria OG13 dovranno essere corredati dall'attestato di buon esito dei lavori rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

Capitolo 3.8 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del r.d. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 186-bis, comma 5, del r.d. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;

b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del r.d. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a);

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



c) qualora l'Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis, comma 5, lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016.

Capitolo 3.9 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

In base all'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016, il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell'attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il curatore fallimentare deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;

b) qualora l'Anac, sentito il giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

Capitolo 3.10 Avvalimento

In base all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 e 46 dello stesso decreto, che intenda partecipare all'appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che intende partecipare all'appalto non può utilizzare l'avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 89, comma 1, dello stesso decreto.

L'avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all'art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:

a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;

b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Qualora l'impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento).

In base all'art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In base all'art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016.

In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l'impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

In relazione all'appalto l'Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

La Stazione appaltante ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi.

L'avalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è ammesso l'avalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.

Capitolo 3.11 Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva

Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nei termini precisati nel capitolo 3.5. della presente lettera di invito.

Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara in base all'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, nei termini precisati.

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti commi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere

b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Capitolo 3.12 Obbligo di sopralluogo

(Consiglio di Stato Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037) (..) non può tuttavia sottacersi che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica.

(Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800) (..) È stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali

Il sopralluogo è obbligatorio

Al fine di avere certezza che gli operatori economici aspiranti alla presente procedura di gara, acquisiscano quegli elementi di conoscenza dello stato dei luoghi necessari ad elaborare un'offerta seria, consapevole ed affidabile e ciò a fortiori considerato che trattasi di opere idraulico-forestali urgentissime di messa in sicurezza e di tutela della pubblica incolumità - e allo scopo è stato anticipatamente dichiarato che si farà ricorso all'esecuzione anticipata del contratto a termini del comma 8 art. 32 D.lgs 50/2016 - e considerato che l'esecuzione anticipata del contratto nei termini di cui al paragrafo 3.1.3 è ulteriore elemento a supporto della necessità che il sopralluogo sia svolto da soggetti "qualificati" nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'operatore economico e non sia svilito assumendolo a mero adempimento formale per la partecipazione alla gara, al sopralluogo sono ammessi il titolare o il direttore tecnico dell'impresa o altro soggetto munito di procura (generale o specifica) dell'operatore economico per conto del quale il sopralluogo è svolto. Il soggetto che esegue il sopralluogo lo può fare solo per conto di un'unica impresa.

Sostanziato che tale adempimento non è riconducibile ad una mera formalità e/o un adempimento cartolare e che risponde altresì alla necessità che l'operatore economico possa proporre un'offerta seria e consapevole, si ritiene riferire tale onere a soggetti qualificati nell'ambito dell'organizzazione aziendale, dotati del potere di orientare le scelte dell'azienda rispetto ai contenuti dell'offerta e/o comunque che abbiano un ruolo rilevante nella elaborazione della proposta economica da eleggere ad offerta la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. La mancata effettuazione del sopralluogo non è pertanto regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato l'**attestato di avvenuto sopralluogo** che dovrà allegare alla documentazione amministrativa.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dal Comune di Ponte di Legno e di seguito indicati:

- a) **11 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00**
 - b) **13 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00**
 - c) **18 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00**
 - d) **20 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00**
-

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



e) 25 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

a tal fine il concorrente dovrà inviare un'apposita e-mail di richiesta sopralluogo, all'indirizzo serv.lpp@comune.pontedilegno.bs.it Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni precedentemente individuati dalla Stazione appaltante e comunque non nei tre giorni precedenti la scadenza del bando di gara;

Capitolo 3.13 Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della funzionalità **“Comunicazioni procedura”**, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia **“Dettaglio”** della presente procedura.

Risposte alle suddette richieste ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso la funzionalità **“Documentazione di gara”**, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia **“Dettaglio”** della presente procedura.

Sezione 4. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il **“termine ultimo per la presentazione delle offerte”** di cui alla Sezione 1 **“Caratteristiche della procedura”**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia **“Dettaglio”** della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato **“Invia offerta”**, che consente di predisporre:

- una **“busta telematica”** contenente la documentazione amministrativa;
- una **“busta telematica”** contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi Capitoli da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato **“Invia offerta”**. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente** al percorso guidato **“Invia offerta”** in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità **“Salva”** consente di interrompere il percorso **“Invia offerta”** per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste** e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 **“Riepilogo”** del percorso **“Invia offerta”**, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

*N.B. Come precisato nell'allegato documento **“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”** (cui si rimanda), qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato **“Invia offerta”**, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.*

Capitolo 4.1 Documentazione amministrativa – step 1

Al primo step del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

4.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A)

L'operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, conforme al **Modello A**, comprendente anche dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito a vari punti.

In ogni caso la domanda di partecipazione deve contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo e la procedura a cui l'istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nella domanda di partecipazione, tale da non consentire l'identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura e costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione deve essere firmata digitalmente come precisato nella tabella seguente.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre Modello A sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016)	Produrre Modello A per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016)	Produrre Modello A per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre Modello A una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016)	Produrre Modello A per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre Modello A resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

Nella domanda di partecipazione l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.

4.1.2 Dichiarazione inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati. (Modello B)

L'operatore economico deve produrre il **Modello B**, nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del d.lgs. n.50/2016; tale dichiarazione è dovuta dai soggetti di cui al citato comma 3 (ad eccezione dei soggetti cessati, per i quali va compilato il Modello C), firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente.

La dichiarazione sostitutiva per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta o persona munita di comprovati poteri di firma.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
--	---

4.1.3 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma 3. (Modello C)

L'operatore economico deve produrre il **Modello C**, nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, e 2 d.lgs. n. 50/2016 per eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente atto, firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente.

La dichiarazione sostitutiva per i soggetti cessati dalla carica può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta o persona munita di comprovati poteri di firma.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

4.1.4 PassOE

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "ANAC") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (*Operatore Economico*), rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del d.lgs. 50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della citata deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell'iscrizione dell'operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

ATTENZIONE: RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo 4.1.12 Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (ex AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria.

4.1.5 Garanzia provvisoria

L'operatore economico, a corredo dell'offerta, deve produrre documento in formato elettronico comprovante l'avvenuta costituzione della "garanzia provvisoria" prevista dall'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sotto forma di fideiussione o cauzione, a propria scelta, nella misura di seguito riportata:

- € 12.373,50 (pari al 2% del prezzo base indicato nel precedente Capitolo 3.1).

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dai 6.2.1 e 6.2.2).

L'importo della garanzia provvisoria sopra indicato, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, ossia:

- del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000);
- del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
- del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001);
- del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica di prodotto.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere **intestata alla Stazione Appaltante – Comune di Ponte di Legno** e deve avere efficacia per il seguente periodo di tempo, decorrente dalla data di presentazione dell'offerta:

- **(X) 200 giorni;**

precisandosi che la mancanza, l'incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali relativamente al suddetto periodo di efficacia comportano il soccorso istruttorio e l'applicazione della sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del d.lgs. 50/2016 e dai §§ 6.2.1 e 6.2.2.

La garanzia deve prevedere espressamente, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 4, d.lgs. 50/2016:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
- la piena operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,

precisandosi che la mancanza, l'incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali relativamente a tali contenuti comportano il soccorso istruttorio e l'applicazione della sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del d.lgs. 50/2016 e dai successivi 6.2.1 e 6.2.2.

Forma di	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che sottoscrive l'offerta.
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere il RTI. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento / consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppandi / consorziandi. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.
---	--

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere esclusa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 (art. 93, comma 6, d.lgs. 50/2016);
- altri casi previsti dalla normativa.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- all'**affidatario** è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;
- ai **concorrenti non aggiudicatari**, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, non verrà restituita ma **sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice**, e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

4.1.6 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l'impegno di un fideiussore, che può essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva), qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La mancata presentazione dell'impegno, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dal §5 6.2.1.

La dichiarazione di impegno può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La dichiarazione di impegno deve contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione della presente lettera d'invito.

Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza 1.1 approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, l'impegno di rilasciare la garanzia definitiva è assolto riportando il medesimo all'interno della fideiussione o in appendice o in allegato alla stessa.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che sottoscrive l'offerta.
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b), c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016)	Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto contraente deve essere il RTI. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016)	Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati.

4.1.7 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

L'operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in formato elettronico del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Qualsiasi forma di partecipazione	Allegare copia in formato elettronico con firma digitale del soggetto delegante autorizzato ad impegnare il garante.

4.1.8 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

L'adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 non è richiesto quale requisito di ammissione ma consente semplicemente una riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.5), così come previsto dall'art. 93, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016. La dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è c

ontenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, norma, organismo certificatore, data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta la produzione del relativo certificato.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



4.1.9 Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (EX AVCP)

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67,

L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Il contributo all'ANAC (EX AVCP), che ammonta, per l'appalto in oggetto, in base alla deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ad **€. 70,00**, può avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dell'email di conferma, ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita. Quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita da comprovati poteri di firma.
RTI costituito e costituendo - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane (art. 45 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016) - Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45 d.lgs. 50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio. Allegare copia dell'email di conferma, ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita, corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma dell'operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio.
Consorzio stabile (art. 45 c. 2 lett. c) d.lgs. 50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso. Allegare copia dell'email di conferma, ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio stesso o persona munita da comprovati poteri di firma.

4.1.10 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto

Come precisato al precedente Capitolo 3.2, l'Amministrazione aggiudicatrice, consente che i lavori possano essere oggetto di subappalto, che non deve comunque superare il 50% dell'importo complessivo dei lavori. L'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dei lavori oggetto della presente procedura in subappalto nel modello A.

È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art.105, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016)

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016).

Il subappalto delle lavorazioni di cui al D.M. Delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (cosiddette "SIOS") è consentito, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, nel limite massimo del 30% del proprio importo, fermo restando che

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).

4.1.11 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata

In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente tabella.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Rendere un'apposita dichiarazione, contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
RTI costituito	Rendere un'apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Allegare copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'operatore economico.
Consorzio di cooperative di produzione e consorzi di imprese artigiane nonché stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016)	Rendere un'apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Allegare copia dell'atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del munita di comprovati poteri di firma dell'operatore economico.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Solo in caso di consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, allegare copia dell'organo deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore munita di comprovati poteri di firma.

4.1.12 Avalimento

Nel solo caso di ricorso all'avvalimento di cui al precedente Capitolo 3.10, in conformità all'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico deve allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere dell'impresa ausiliaria;

2. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante

dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:

• il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, da rendere in modo conforme a quanto stabilito nei paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, utilizzando i Modelli A, B e C;

• eventuale attestazione SOA;

• possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

• l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

• la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016;

3. patto di integrità firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma);

4. originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, firmata

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, *ovvero*, in caso di avalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, d.lgs. 50/2016 (normativa antimafia).

Il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

4.1.13 Procura

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l'offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

4.1.14 Patto di integrità

L'operatore economico deve produrre il "Patto di integrità" richiamato nella Sezione 2., sottoscritto digitalmente, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di **esclusione** dalla gara.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di **esclusione** dalla gara, da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato e prodotto insieme a quello dell'operatore economico concorrente,

In caso di avalimento il Patto deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di **esclusione** dalla gara, anche dall'impresa ausiliaria e prodotto insieme a quello dell'operatore economico concorrente.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
RTI costituito o costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016)	Può essere presentato alternativamente: - un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando; - un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

La mancata produzione del Patto di integrità debitamente sottoscritto (ovvero la carenza di dichiarazione di accettazione del medesimo) sarà sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 (v. successivo Capitolo 6.2).

L'operatore economico aggiudicatario potrà essere chiamato dall'Amministrazione aggiudicatrice a sottoscrivere ulteriore Patto di integrità o Protocollo di legalità.

4.1.15 Ulteriori eventuali dichiarazioni

L'operatore economico deve produrre attraverso l'apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. In caso di

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore economico deve allegare un foglio bianco.

4.1.16 Marca da bollo

Se non è previsto l'allegato all'offerta economica di cui al paragrafo 4.3.2 l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunitamente annullata) su un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG (v. precedente Sezione 1. "Caratteristiche della procedura", nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo virtuale".

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

4.1.17 Attestazione di avvenuto sopralluogo

L'operatore economico deve allegare alla documentazione amministrativa l'**attestato di avvenuto sopralluogo** ricevuto in sede di sopralluogo obbligatorio di cui al paragrafo 3.12.

Capitolo 4.2 Offerta economica – step 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché intendendosi aggiudicare la presente procedura di gara con il criterio del minor prezzo, non è prevista l'offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere come di seguito descritto al cap. 4.3 - Offerta economica – step 3.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Inoltre nella formulazione dell'offerta l'operatore economico, **a pena di esclusione**, deve indicare nell'apposito campo in piattaforma SINTEL gli **oneri propri di sicurezza** interna aziendali e i propri **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

4.2.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso

Nella propria offerta economica, va inserito anche il Valore complessivo dei costi non soggetti a "ribasso (oneri per la sicurezza) offerto", per come individuato dall'Amministrazione aggiudicatrice, pari a € 17.000,00 (ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e Determinazione ANAC n. 3/2008).

4.2.2 Allegati all'offerta economica

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico deve allegare il "**GIUSTIFICATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA**", **a pena di esclusione**, debitamente compilata, firmata digitalmente come meglio precisato nel seguente capitolo. 4.6.

Capitolo 4.3 Riepilogo dell'offerta prezzo – step 3

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

Capitolo 4.4 Invio offerta – step 4

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente.

Capitolo 4.5 Giustificazioni

Sono richieste le giustificazioni preventive dell'offerta presentata già in sede di gara, atteso che ciò risulta funzionale a perseguire evidenti esigenze di speditezza del procedimento selettivo e quindi un interesse meritevole di tutela sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa -art. 97 Cost. (in tal senso, Cons. Stato, V, 2 dicembre 2012 n. 546 e Sez. VI n. 1558/2013).

4.5.1 MODALITA' DI FORMAZIONE

1. **L'analisi di tutti i prezzi** che concorrono a formare l'importo complessivo dell'appalto, utilizzando e compilando il modello guida **MODELLO X**. Tutte le schede di analisi dei prezzi dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti.

2. Giustificativi

Le analisi dei prezzi saranno supportate dalla documentazione ritenuta necessaria dall'impresa offerente al fine di comprovare che il prezzo componente le analisi rispetti i criteri descritti nel presente documento. Le giustificazioni saranno costituite da un'offerta di una ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare l'offerta si intende una illustrazione dei dati documentabili che provano la possibilità di garantire i prezzi offerti dei singoli componenti dell'analisi.

A giustificazione di prezzi riportati nelle analisi potranno essere accettati i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto applicato

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



all'impresa partecipante alla gara. Anche i listini di riferimento dovranno essere allegati all'offerta e dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti, ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti.

La documentazione che sarà allegata alle analisi a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere costituita dai fax (digitalizzati) dei fornitori. I fax dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti.

Ogni componente delle voci oggetto d'analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera. I prezzi indicati nell'offerta avranno validità per tutta la durata dei lavori. Si chiarisce inoltre che i prezzi riportati nell'analisi potranno avere importo superiore di quello indicato sulle offerte dei fornitori, senza limitazioni.

Non saranno accettati preventivi recanti oneri indeterminati a carico dell'Appaltatore o altre condizioni o riserve inespresses né preventivi con scadenza antecedente la effettiva esecuzione delle lavorazioni cui si riferiscono, quale riportate nel cronoprogramma.

Gli oneri che il fornitore dovesse escludere dalla propria offerta ed esempio per assistenze, trasporti, manodopera o altro, dovranno risultare regolarmente computati nell'offerta dell'appaltatore.

Tale documentazione sarà, peraltro, valida solo in quanto presenti le caratteristiche che di seguito si elencano con riguardo ai singoli elementi di mano d'opera

Il costo orario della mano d'opera impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da giustificare non potrà essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle tabelle costo mano d'opera valide in Provincia di Brescia per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione considerata nell'analisi (es. per le lavorazioni tipicamente edili il costo orario accertato dalla Regione Lombardia; per le lavorazioni relative all'installazione di impianti il costo orario riportato dalle Tabelle pubblicate dalla C.C.I.A.A. di Brescia o rese ufficiali dalle Organizzazioni di categoria a livello nazionale o provinciale).

Si precisa che la presentazione di documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni derivanti da norme o leggi speciali, che portino alla riduzione del costo orario della mano d'opera, rientra nel concetto di "condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente".

Il concorrente dovrà altresì indicare precisamente il montante complessivo (in valore percentuale ed in valore assoluto) per la manodopera e dovrà indicare in apposita relazione la ragione dell'eventuale scostamento rispetto al valore desumibile dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento di progetto.

I. Materiali a piè d'opera

Per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all'elemento di costo rappresentato dalla fornitura dei materiali a piè d'opera, l'impresa offerente dovrà accompagnare l'analisi con documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale dell'offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato.

Per certezza legale dell'offerta o del contratto si intende l'esistenza di un'offerta scritta con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera.

Qualora l'impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato nell'analisi di prezzo da giustificare deve esibire documentazione idonea ad attestare l'esistenza di tale scorte.

II. Noleggi

Per noleggio di mezzo d'opera e/o attrezzatura si deve intendere:

- il "nolo a caldo" del mezzo d'opera e/o della attrezzatura comprensivo del costo dell'operatore;
- il "nolo a caldo" del mezzo d'opera e/o della attrezzatura noleggiata maggiorato dell'incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego.

Nel caso l'impresa possieda il mezzo d'opera e/o attrezzatura si deve intendere:

- costo del mezzo d'opera e/o attrezzatura offerta, maggiorata dell'incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego.

I costi per noleggi comunque articolati ed esposti devono comprendere gli oneri per la mano d'opera, i carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine. Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in funzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni affinché i mezzi d'opera siano sempre in buono stato di servizio.

Nel caso di utilizzo di mezzi d'opera e/o attrezzature noleggiati l'impresa offerente dovrà corredare l'analisi di prezzo con documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale dell'offerta o del contratto per il nolo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura da parte del soggetto noleggiatore, secondo i criteri prima esposti per la fornitura di materiali a piè d'opera.

Se una lavorazione richiede il nolo di più mezzi nell'analisi dovranno essere evidenziati i prezzi dei noli di tutti i mezzi.

III. Trasporti

Per i trasporti valgono le indicazioni fornite per i noleggi di attrezzature e/o mezzi d'opera.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



I trasporti a discarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere effettuati analizzando compiutamente la disponibilità e la distanza di discariche per materiali inerti, ovvero la distanza del centro di riciclaggio.

IV. Spese Generali

Tenuto conto del fatto che le spese generali per definizione si rapportano ad effettivi costi d'impresa generali correnti e fissi o non continuativi, nelle singole analisi è prefissata dall'amministrazione una soglia minima pari al **6%** da attribuire al loro ristoro. Tale misura minima dell'incidenza delle spese generali è indicata quale indice della affidabilità dell'offerta e della sua idoneità a soddisfare l'interesse pubblico.

Fermo restando la predetta aliquota percentuale minima al di sotto della quale l'offerta non può ritenersi accettabile, è altresì indicata una percentuale del 10% per spese generali al di sotto della quale l'impresa offerente è tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato in merito alle condizioni particolarmente favorevoli, o all'economicità del processo di costruzione o alle soluzioni tecniche adottate che consentano alla stessa impresa di ridurre l'incidenza delle spese generali e indicando separatamente le percentuali delle spese di cantiere da quelle di Sede.

V. Utile di Impresa

Considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e quindi il riconoscimento, di un utile minimo di impresa.

L'offerta del concorrente, a pena di inammissibilità, non potrà contenere, nelle analisi, una quota di utile inferiore al **4%**. Ciò al fine di evitare che l'attività di esecuzione dell'appalto avvenga in perdita, situazione che non può essere ammessa dalla Pubblica Amministrazione in quanto indice della non affidabilità dell'offerta.

Il non rispetto della predetta aliquota percentuale minima determina l'esclusione dell'offerta presentata.

Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione

Capitolo 5.1 Criterio di aggiudicazione

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 60 del 06.06.2019 del Responsabile del Servizio Tecnologico-manutenzioni del Comune di Ponte di Legno l'affidamento dei lavori in oggetto avviene mediante espletamento di una procedura aperta, sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del d.lgs. 50/2016, atteso che trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro e che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo.

L'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori con le modalità e alle condizioni di cui al Capitolato 4.3.

L'Amministrazione aggiudicatrice:

- si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016;
- si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto (art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016);
- si riserva il diritto di re indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Capitolo 5.2 Ulteriori regole e vincoli

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche amministrative minime, sia i requisiti di

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del d.lgs. 50/2016
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, re indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla Stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924.

La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara

L'apertura delle offerte si terrà presso l'Ufficio Tecnico del **Comune di Ponte di Legno – Via Salimmo 4, il giorno 27 giugno 2019 alle ore 14:00**. Eventuali modifiche saranno comunicate con le modalità di cui al Capitolo 3.4.

ATTENZIONE

Si precisa che trattandosi di procedura interamente gestita con sistemi telematici, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d.lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica (TAR Veneto N. 00307/2018).

Capitolo 6.1 Offerte anormalmente basse

Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (minor prezzo), la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati dall'art. 97, comma 2, d.lgs. 50/2016, precisando che tale procedura, è applicabile solo laddove le offerte ammesse siano almeno cinque (art. 97 comma 3 bis d.lgs. 50/2016) e inferiori a dieci. La Stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di malfunzionamento della piattaforma il calcolo sarà effettuato in modalità OFFLINE.

In considerazione del criterio di aggiudicazione di cui alla presente procedura (minor prezzo), la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP, il quale, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.lgs. 50/2016 o di commissione nominata ad hoc (v. Linee guide ANAC n. 3/2016).

Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore o uguale a dieci sarà applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis dell'art. 97 d.lgs. 50/2016. In tal caso non saranno applicati i commi 4, 5 e 6.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



Capitolo 6.2 Soccorso istruttorio

6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

Capitolo 7.1 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

7.1.1 Proposta di aggiudicazione

La Stazione Appaltante, concluse le operazioni di gara e le eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al precedente Cap. 6., formula nel contesto dell'ultimo verbale la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

Ai fini della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante provvede ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico a favore del quale si propone l'aggiudicazione.

La Stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016) esclusivamente mediante consultazione della banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC, ovvero, una volta intervenuto il decreto ministeriale previsto dall'art. 81, comma 2, del d.lgs. 50/2016, presso la Banca dati nazionale degli operatori economici. La Stazione appaltante verifica altresì il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-

professionale dell'aggiudicatario, richiesti nella presente lettera di invito (art. 36, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016).

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura. In tale caso, la Stazione appaltante potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria stessa.

7.1.2 Aggiudicazione

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato dalla Stazione Appaltante entro il termine previsto dall'ordinamento della medesima Amministrazione o, in mancanza, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione, salvo sua interruzione dalla data di eventuale richiesta di chiarimenti o documenti e suo nuovo decorso dalla data di ricevimento dei chiarimenti o documenti stessi. Decorso tali termini in assenza di provvedimento espresso, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (art. 33, comma 1, d.lgs. 50/2016).

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

Conformemente all'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



241/1990), la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal capitolato speciale d'appalto, salvo differimento espressamente concordato fra Amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicatario. Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario deve presentare la documentazione di cui al successivo Capitolo 7.2.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie (art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016).

Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato a tutti i concorrenti dalla Stazione Appaltante nonché Amministrazione aggiudicatrice (Comune) all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito nel Mod. A, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.

7.1.3 Esecuzione in via d'urgenza dell'appalto

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto, per le motivazioni addotte nel paragrafo 3.1.3 nonché negli atti presupposti alla presente procedura (quivi richiamati per relationem) è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Trattandosi di intervento di cui all' OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 finalizzato al superamento urgente del contesto emergenziale creatosi a seguito della tempesta "Vaia" l'art. 4 (Deroghe) comma 3, testualmente recita: "3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: ...omissis ... - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

La consegna dei lavori in via d'urgenza sarà disposta, ricorrendo i presupposti di cui sopra, le attività edili dovranno materialmente avere inizio entro e non oltre il 04 luglio 2019.

A titolo puramente esemplificativo le attività che dovranno essere realizzate, nella more della stipula del contratto, comunque entro e non oltre il 13 luglio 2019, saranno le seguenti:

- allestimento del cantiere e tracciamento;

- esecuzione delle prime opere necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità, consistenti nella rimozione dei materiali litoidi presenti nel torrente ed esecuzione delle opere di scavo e movimento terra nell'ambito del cantiere necessarie alla formazione del bacino di accumulo della briglia selettiva di valle;

Capitolo 7.2 Stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva di valutare se procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la Stazione Appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

L'operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di **60 (sessanta)** giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all'art. 32, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del d.lgs. 50/2016.

Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autentificato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Capitolo 7.3 Garanzie definitive

Ai fini della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).

L'importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, ossia:

- del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000);
- del 50 %, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
- del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001);
- del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni, per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica di prodotto.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l'operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Si richiamano le altre previsioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, nelle parti applicabili alla presente procedura.

AREA TECNICA UNICA DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO E TEMU'



Comune di Ponte di Legno



Sezione 8. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10 del d.lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dall'Autorità di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ponte di Legno.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Sezione 9. Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. Il modulo per l'istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti di affidamento dei contratti è liberamente scaricabile dal sito del Comune di Ponte di Legno.

Sezione 10. Contenzioso

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia., nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione appaltante (sezione "Amministrazione Trasparente", Bandi e Contratti-Lavori pubblici e opere), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell'avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del D.lgs 50/2016).

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.

Si precisa, ai sensi dell'art. 209 "Arbitrato" del d.lgs. 50/2016, che il contratto da stipulare in esito alla procedura di affidamento **non conterrà la clausola compromissoria**. Dunque la clausola compromissoria inserita nel Capitolato Speciale d'Appalto si intende NON AUTORIZZATA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Faustinelli Denis

Allegati VIA SINTEL:

- Modello A
- Modello B
- Modello C
- Modello offerta economica
- Modello X – Guida analisi prezzi
- Modello DGUE

Allegati dropbox:

- Progetto esecutivo
 - protocollo legalità/patto integrità
-